

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 3 marzo 2004.**

Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Bricolo, Buontempo, Buttiglione, Carboni, Ciani, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Coronella, Cossa, Crisci, Cusumano, D'Alia, De Franciscis, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lion, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pinto, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Bricolo, Buontempo, Buttiglione, Carboni, Ciani, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Coronella, Cossa, Crisci, Cusumano, D'Alia, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lion, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzoc-

chi, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Piglionica, Pinto, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 2 marzo 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ROSATO: « Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, in materia di sanzioni previste in caso di irregolarità formali » (4766);

DEIANA ed altri: « Istituzione dell'Archivio storico dei movimenti e delle culture giovanili in Europa » (4767);

SANTORI: « Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva e di sottrazione al servizio civile commessi fino al 31 dicembre 1999 » (4768);

RIZZO: « Modifica all'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riduzione del limite di popolazione necessario per la costituzione di nuovi comuni » (4769);

PECORELLA ed altri: « Disposizioni per il rilancio delle Scuole di specializzazione per le professioni legali » (4770).

Saranno stampate e distribuite.

Annuncio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 2 marzo 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

ALFONSO GIANNI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento del capitalismo in Italia » (doc. XXII, n. 17).

Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Osvaldo Napoli ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

OSVALDO NAPOLI: « Modifica all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di elevazione del limite massimo di velocità nei centri abitati » (4699).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

MORONI: « Modifiche alla legislazione elettorale per la promozione delle pari opportunità di partecipazione di donne e di uomini alle cariche elettive nazionali ed europee » (4569) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

lamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

SINISI ed altri: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza » (4722) *Parere delle Commissioni II e III.*

XI Commissione (Lavoro):

STUCCHI: « Benefici previdenziali in favore di coloro che assistono portatori di handicap » (4244) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

RICCIO: « Disposizioni in materia di esenzione fiscale delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte agli invalidi per servizio e delle relative pensioni di reversibilità » (4684) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).*

XII Commissione (Affari sociali):

CENTO: « Disposizioni per favorire l'istituzione, presso strutture abitative condominiali, di centri di accoglienza per attività riabilitative, abilitative e assistenziali per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale » (4697) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive):

FASSINO ed altri: « Disposizioni per la tutela del risparmio e in materia di vigilanza » (4639) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI e XIV.*

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma

4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 7 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia di un'ordinanza, emessa dal prefetto di Milano in data 14 febbraio 2004, nei confronti della società GTM SpA.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 27 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 5 dicembre 2003, concernente le misure adottate dall'amministrazione conseguenzialmente alla deliberazione della Corte n. 22 del 24 giugno 2002, in merito all'analisi dei risultati conseguiti con le entrate tributarie negli anni 2000 e 2001 in termini di materia imponibile evasa.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 23 febbraio 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea BURTONE ed altri n. 9/4102/5, La Russa ed altri n. 9/4102/6 e Guido Giuseppe Rossi n. 9/4102/9, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 luglio 2003, concernenti misure finanziarie a favore dei territori della provincia di Catania colpiti dall'attività eruttiva dell'Etna e dal terremoto dell'aprile 2003.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 1° marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 29, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una nota integrativa — riferita al periodo gennaio-maggio 2003 e proiezioni 2003 — alla relazione, elaborata dalla Commissione per la spesa farmaceutica, sull'identificazione dei motivi del superamento del limite della spesa farmaceutica delle regioni ed i dati di vendita delle ditte farmaceutiche (già annunciata all'Assemblea nella seduta del 26 giugno 2003) (doc. CLXXXVII, n. 2-bis).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di otto risoluzioni approvate nella sessione dal 12 al 15 gennaio 2004. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione permanente (Affari esteri) e alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (doc. XII, n. 331) — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea marittima, allegato alla Convenzione della Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (doc. XII, n. 332) — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (doc. XII, n. 333) — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

sul tonno: flotta e industria: Situazione e prospettive per il futuro nell'Unione europea e nel mondo (doc. XII, n. 334) — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

sul Libro verde sui servizi di interesse generale (doc. XII, n. 335) — *alla V Commissione permanente (Bilancio)*;

sullo sviluppo del settore dei servizi per la creazione di posti di lavoro (doc. XII, n. 336) — *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*;

sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in vista del Consiglio europeo di Salonicco sullo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente (doc. XII, n. 337) — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

sull'applicazione della direttiva 96/71/CE negli Stati membri (doc. XII, n. 338) — *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*.

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Calabria.

Il Garante del contribuente per la regione Calabria, con lettera in data 20 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2003 (doc. LII-*bis*, n. 20).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 20 gennaio 2004, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dei signori Gilda Usai Cermelli, Francesco Maria Masala, Gavino Bruzzi, Pier Paolo Sale, Mario Lissia, Nicolina Solinas, Alberto Roggero, Simonetta Maria Bullitta, Marco Apollonio, Umberto D'Autilia, Salvatore Scognamillo e Ottavio Uras a componenti del consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale dell'Asinara.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2004, N. 16, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI I SETTORI DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA (4644)

(A.C. 4644 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti 2.100, 2.101, 3.10.3.100, 4.102 della Commissione, sul subemendamento 0.4.100.1 del Governo, nonché sugli emendamenti 4.100, Dis. 1.30 della Commissione e 3-bis.100, 5.100, 5.101 e Dis.1.50 del Governo.

(A.C. 4644 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2. 2 Preda (*nuova formulazione*), 2.100 della Commissione, 3-bis.100 del Governo, sul subemendamento 0.4.100.1 del Governo, nonché sugli emendamenti 4.100 della Commissione e Dis. 1.50 del Governo, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4644 - Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, dopo le parole: «del Corpo di polizia penitenziaria» sono aggiunte le seguenti: « , nonché del Corpo forestale dello Stato, con esclusivo riferimento al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato ».

3. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, mediante l'espletamento di concorsi pubblici da bandire nell'anno 2004, il seguente personale: 500

allievi agenti, 50 allievi vice ispettori e 119 commissari forestali. Le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, possono essere utilizzate per le assunzioni delle predette unità di allievi agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla medesima tabella A. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto del passaggio per qualsiasi causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004, 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e 22 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato », sono inserite le seguenti: « , previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda e ove consentito dalle singole normative regionali,

nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque nei limiti della spesa massima di 10 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Disposizioni previdenziali in agricoltura).

1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

« 7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, deve essere presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro è stata effettuata in tutto o in parte, l'INPS emette

pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale ».

ART. 2.

(Disposizioni in materia di quote latte).

1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 e successivamente riconosciuto come non dovuto, l'AGEA è autorizzata a procedere alla restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il comma 36 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dai seguenti:

« 36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.

36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero or-

dinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al competente organo giurisdizionale ».

ART. 3.

(Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca).

1. L'importo di cui all'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, da destinare ad una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, è aumentato, per l'anno 2004, di 5 milioni di euro.

2. È istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, è stanziato l'importo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione del regolamento (CE) n. 2371/02, per l'anno 2004, per un importo di 1,5 milioni di euro.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.

ART. 4.

(Credito agrario e contributi previdenziali).

1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60 mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tale fine è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di 1,05 milioni di euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1,05 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Misure creditizie per le imprese di autotrasporto).

1. Alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4644 – Sezione 4)

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 7, secondo periodo, le parole: « è stata effettuata » sono sostituite dalle seguenti: « sia stata effettuata ».

All'articolo 2, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Per favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, è incrementata di 239 unità, di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 alla posizione economica B1 e 10 alla posizione economica A1.

2-ter. Per la copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico di cui al comma 2-bis, l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 unità di personale, avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 2-bis sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno 2004, di 4.500.000 euro per l'anno 2005, di 7.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali ».

All'articolo 3:

al comma 3, le parole: « regolamento (CE) n. 2371/02 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002 ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. (Interventi per la pesca nella regione Molise). 1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, e di garantire il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità di pesca iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o ad imprese da queste controllate o partecipate » e, dopo le parole: « dell'articolo 43 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;

al comma 2, dopo le parole: « all'articolo 45 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori

agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, nonché agli imprenditori agricoli che hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.

2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1 possono avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il manifestarsi del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato.

2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per cento della perdita, quantificata alla data del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato, fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta della banca, dopo il recupero della garanzia primaria di cui al comma 2. I pagamenti effettuati dal Fondo in via anticipata a tale titolo non riducono nell'ammontare i relativi crediti costituiti in garanzia ai sensi del comma 2 »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « di cui al comma 1, » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui ai commi 1 e 2-bis, nonché dalle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1, »; *al secondo periodo, le parole:* « 1,05 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 1,327 milioni »; *al terzo periodo, le parole:* « 1,05 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 1,327 milioni » *e al medesimo periodo le parole:* « l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali » *sono sostituite dalle seguenti:* « , quanto a 1,05 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,277 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2004 la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1 è sospesa per dodici mesi.

3-ter. Nei confronti degli imprenditori agricoli di cui al comma 1 sono sospesi per sei mesi, a decorrere dal 15 marzo 2004, i termini relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi non riscossi nei tre mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, » *sono inserite le seguenti:* « convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, »;

al comma 2, le parole: « del fondo di garanzia » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei fondi di garanzia » *e le parole:* « lettera a) » *sono sostituite dalle seguenti:* « lettere a) e b) ».

(A.C. 4644 – Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

(Disposizioni in materia di quote latte).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2002-2003 *con le seguenti:* 2003-2004.

2. 65. Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è autorizzata a procedere *fino alla fine del periodo con le seguenti:* pro-

cede, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, qualora successivo, dalla data di riconoscimento del versamento non dovuto, alla restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi determinati nella misura prevista dalla normativa comunitaria.

2. 100. La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è autorizzata a procedere *fino alla fine del periodo con le seguenti:* procede, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, qualora successivo, dalla data di riconoscimento del versamento non dovuto, alla restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli; decorso tale termine sulle residue somme dovute si applica il tasso di interesse in misura legale.

2. 1. Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Franci, Olivieri, Banti, Ruggieri.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole dei relativi importi aggiungere le seguenti: comprensivi degli interessi legali maturati.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: 6 milioni *con le seguenti:* 7 milioni;

al comma 2, sostituire le parole: 6 milioni *con le seguenti:* 7 milioni.

2. 3. Vascon.

Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia

e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 101. La Commissione.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Dopo il comma 34 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è aggiunto il seguente:

« *34-bis.* È sospeso il pagamento delle rate semestrali previste dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e seguenti, la cui scadenza ricada nel periodo 16 febbraio-31 marzo 2004 e per il cui importo sia stata avanzata richiesta di rateizzazione ai sensi del presente decreto-legge. In caso il produttore ottenga il riconoscimento della facoltà di cui al comma 34, l'importo delle rate di cui al periodo precedente, così come la quota capitale residua, entrambe al netto dagli interessi, confluisce nella nuova rateizzazione. In caso il produttore non ottenga il riconoscimento della facoltà di cui al comma 34, entro il 15 aprile 2004 deve procedere al versamento dell'importo sospeso unitamente agli interessi legali maturati. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge n. 118 del 1999. »

2. 2. *(nuova formulazione)* Preda, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Banti, Ruggieri.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater – 1. All'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 34 è aggiunto il seguente:

« *34-bis.* In caso di documentate cause di forza maggiore o di eventi eccezionali, i produttori danneggiati hanno facoltà di ri-

chiedere, senza onere alcuno, la sospensione dei versamenti per un periodo di dodici mesi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina le modalità di attuazione del presente comma. Sono, in ogni caso, riconosciuti come causa di forza maggiore, o come circostanze eccezionali: il decesso o l'incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore; le calamità naturali; la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali; le epizootie che colpiscono il patrimonio zootecnico dell'agricoltore ».

2. 76. Vascon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. I termini di cui ai commi 3, 5, 8 e 10 dell'articolo uno del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003, recante disposizioni per il versamento del prelievo supplementare dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, di cui all'articolo 10, comma 34, decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, già differiti con decreto dello stesso Ministro del 13 novembre 2003, sono ulteriormente differiti, rispettivamente, al 20 agosto 2004, al 30 settembre 2004, al 15 novembre 2004 ed al 15 dicembre 2004.

2. 4. Vascon.

ART. 3-bis.

(Interventi per la pesca nella regione Molise).

Sopprimerlo.

* **3-bis. 2.** Vascon.

Sopprimerlo.

* **3-bis. 4.** *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).*

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a destinare le somme non erogate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, alle misure di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, anche nelle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1, di cui al regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1260.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. 100. Governo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3-bis. — 1. In applicazione del punto 2, parte seconda, titolo III, del decreto ministeriale 25 maggio 2000 per l'adozione del VI piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 2000, come misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, è stanziato un importo di 5 milioni di euro in favore della flotta peschereccia della regione Molise per la demolizione ed eventuale ricostruzione delle navi da pesca e per l'ammodernamento della stessa flotta, al fine di inserire detta regione nel bando in corso di emanazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, nei limiti consentiti dai regolamenti della Commissione europea in materia di pesca produttiva.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante il parziale utilizzo del fondo di riserva disponibile per la riprogrammazione del P.O.N. Pesca, in modo da non contrastare con il profilo finanziario dell'accordo di Berlino relativo alle risorse destinate alle regioni in « *phasing out* ».

3-bis. 1. Di Giandomenico.

Al comma 1, sostituire la parola: garantire con le seguente: assicurare.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro sessanta giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, d'intesa con la regione Molise, le modalità di attuazione della presente misura.

3-bis. 3. Scaltritti.

ART. 4.

(Credito agrario e contributi previdenziali).

Al comma 2, sostituire la parola: sussidiaria con le seguenti: diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,

4. 22. Rava, Rossiello, Motta, Alfonso Gianni.

Al comma 2, dopo le parole: garanzia sussidiaria aggiungere le seguenti: , a titolo gratuito,

4. 21. Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, che sono, conseguentemente abrogati.

4. 25. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Gli oneri relativi agli interessi sono posti a carico del bilancio dello Stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 24. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Sui predetti finanziamenti è concesso il concorso nel pagamento degli interessi nella misura massima del tasso legale. All'onere di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 23. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie,

escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di cui ai commi 1 e 2-bis, per il rimborso dei crediti ceduti alle imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore.

- 4. 28.** Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Marcora, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo concede contributi in conto interessi, fino a concorrenza dell'intero importo, sui finanziamenti destinati al reintegro del capitale circolante delle imprese di cui al comma 1.

- 4. 26.** Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di cui al comma 1, per il rimborso dei crediti fattorizzati *pro solvendo*.

- 4. 27.** Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta.

Al comma 2-bis, dopo le parole: 21 febbraio 1991, n. 52, aggiungere le seguenti: con garanzia di solvenza del debitore,

- 4. 102.** La Commissione.

Al comma 2-quater, primo periodo, dopo le parole: della perdita *aggiungere le seguenti:* subita dalla banca erogante.

- 4. 29.** Rava, Rossiello, Gambini, Raffaldini, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: A partire dal 1° gennaio 2004 è sospesa per dodici mesi la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui ai commi 1 e 2-bis, nonché dalle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.

- 4. 30.** Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Marcora, Sedioli, Motta, Gambini, Alfonso Gianni.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: articolo 5, comma 1 *aggiungere le seguenti:* , iscritte e non all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative o consorzi.

- 4. 11.** Raffaldini, Motta.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: articolo 5, comma 1 *aggiungere le seguenti:* , nonché a loro cooperative o consorzi.

- 4. 35.** Raffaldini, Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Motta.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4. 100
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 4. 100 della Commissione, sostituire le parole: 1° gennaio 2004 *con le seguenti:* 1° aprile 2004.

- 0. 4. 100. 1.** Governo.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A decorrere dal 1° gennaio 2004, la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dai predetti imprenditori agricoli ed imprese di autotrasporto è sospesa per dodici mesi.